



**Originale**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N.40**

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE TARIFFE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E SPOSTAMENTO TERMINE DI SCADENZA PAGAMENTO**

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **VENTOTTO** del mese di **APRILE** alle ore **DICIANNOVE** e minuti **TRENTA** nelle forme previste dall'Ordinanza sindacale n. 23 del 13 marzo 2020 "Misure urgenti per la convocazione della Giunta Comunale in modalità videoconferenza" regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori sotto indicati, tutti in videoconferenza:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
1. BERTOLO OMBRETTA - Sindaco	Sì
2. CAVALIERE ANDREA - Vice Sindaco	Sì
3. SIMIOLI MARCO - Assessore	Sì
4. BUGGIA CRISTINA - Assessore	Sì
5. GAMBA SARA - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 5
	Totale Assenti: 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor Di Monte Pietrantonio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Si dà atto che:

- la piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Segretario è il servizio di audio-video-conferenza "GoToMeeting" di LogMeln Inc.;
- i Partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione e la massima riservatezza della riunione.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**Richiamato** l'art. 73 comma 1 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 ai sensi del quale *"Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente"*;

**Vista** la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: *"4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento"*;

**Vista** l'Ordinanza Sindacale n. 23 del 13 marzo 2020 avente ad oggetto "Misure urgenti per la convocazione della Giunta Comunale in modalità videoconferenza";

**Considerata** applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta;

**Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

**Vista** la L. n. 241/90 e s.m.i.;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Viste** le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 41 del 30.12.2020, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. e n. 42 del 30.12.2020, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023;

**Visto** il P.E.G. del corrente esercizio approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 in data 29.01.2021;

**Vista** la Legge di stabilità 2021 del 30.12.2020 n. 178;

**Dato atto** che, l'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con decreto del Ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000 e ulteriormente differito al 30.04.2021 ai sensi dell'art. 30 del D.L. 22 marzo 2021 nr. 41;

**Visto** l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

**Richiamata** la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**Dato atto** che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28 aprile 2021, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021 ed è stato approvato il relativo regolamento;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 30.06.1994 con cui è stato approvato il regolamento sulla tassa occupazione spazi e aree pubbliche, successivamente modificato con deliberazione C.C. nr. 21 del 29.02.1996 e deliberazione di C.C. nr. 46 del 20.12.2017;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 267 del 19.12.2001 con cui sono state modificate le tariffe della tassa occupazione suolo e aree pubbliche;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 28.10.1994 con cui è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni successivamente modificato con deliberazione C.C. nr. 21 del 29.02.1996 e deliberazione di C.C. nr. 46 del 20.12.2017;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 06.02.2019 con cui sono state modificate le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

**Richiamata** la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita «Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe»;

**Visti** i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

**Visto** l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

**Richiamato** l'art. 42, comma 2, lett. f) D.lgs. 18 agosto 2000 nr. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

**Ritenuto** pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

**Preso atto** della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposta pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

**Visto** l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.»;

**Vista** la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

**Ritenuto**, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

**Verificato** che la popolazione residente al 31.12.2019 era pari a n. 6.374 abitanti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 legge 160/2019): 30,00 euro;
- tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160/2019): 0,60 euro;

**Ritenuto** quindi necessario approvare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 01 gennaio 2021;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 13 del 30/07/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento generale delle entrate comunali;

**Richiamata** la Deliberazione di Giunta n° 151 del 30.12.2020 con la quale si posticipava l'applicazione del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria al 31 marzo 2021;

**Richiamata** la Delibera di Giunta n° 28 del 26.03.2021 con la quale si è approvato il piano di razionalizzazione che prevede, tra l'altro, di internalizzare la gestione dell'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni e la tassa di occupazione spazi e aree pubbliche ora denominate canone unico patrimoniale;

**Considerato** che il regolamento e le tariffe del nuovo Canone sono state approvate rispettivamente con le odierne delibere di Consiglio e con la presente deliberazione di Giunta Comunale;

**Considerato** che, a fronte di tale internalizzazione nonché all'approvazione odierna del Regolamento e delle tariffe, necessitano ulteriori tempi di riorganizzazione del servizio;

**Dato atto che** è al fine di adottare specifici provvedimenti finalizzati a garantire la corretta riscossione del nuovo tributo, per evitare di arrecare un danno alle entrate del Comune, si rende necessario disporre il rinvio al 30 giugno 2021 dei termini per il versamento del canone unico patrimoniale previsto per il 30 aprile 2021;

**Ricordato che**, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal c.d. Decreto Sostegni, fino al 30 giugno 2021:

- le imprese di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate da pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019 n.160;

- i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, sono esonerati dal pagamento del canone di cui all'art. 1, commi 837 e seguenti, della Legge n. 160 del 2019.

**Visti** i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, resi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**Udito** il dibattito consiliare, successivo alla relazione del Sindaco;

Constatato l'esito della votazione, il Consiglio Comunale

## **DELIBERA**

- 1) **Di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) **Di approvare** le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come da prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale (allegato A).
- 3) **Di dare atto** che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.
- 4) **Di dare atto** che, ai sensi della propria deliberazione nr. 151 del 30.12.2020, per le occupazioni temporanee e le affissioni o la pubblicità non annuale alle quali sono state applicate le precedenti tariffe della T.O.S.A.P. e dell'Imposta sulla pubblicità, l'ufficio competente dovrà provvedere alla determinazione, a congruo, dell'importo del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale e alla richiesta dei relativi versamenti.
- 5) **Di disporre** il rinvio al 30 giugno 2021 il termine per il pagamento della pubblicità annuale e delle occupazioni permanenti relativa all'anno 2021.
- 6) **Di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale.

**Letto, confermato e sottoscritto.**

**IL Sindaco**

BERTOLO OMBRETTA

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

DI MONTE PIETRANTONIO

---